

Convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali Campi da tennis e locali annessi di Via L. Sciascia snc.

L'anno 2020, nel giorno tre del mese di febbraio, presso la sede del Comune di Leonforte (EN), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra il Comune di Leonforte - che di seguito nel testo sarà denominato "Ente Concessore" o "Ente", rappresentato dal dott. Nicola Costa, nella qualità di Capo settore Servizi Culturali, con sede in Leonforte (EN) C.so Umberto n. 231, cod. fisc 80002240861,

e **l'Associazione ASD Tennis Club Leonforte** che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società" o "soggetto affidatario", con sede legale in Leonforte alla via L.Sciascia Snc. P.IVA 0115549 086 rappresentata dal presidente Sig. Dottore Paolo nato a Leonforte (En) il 08.01.1953 residente in Leonforte Via E.De Nicola n. 3 C.F DITPLA53A08E536A

premesse

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;

- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;

- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;

- che con delibera di consiglio Comunale n. 47 del 30.04.2015 è stato approvato il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi nonché lo schema di convenzione per l'affidamento;

che con delibera di G.M. n 04 del 08.01.2020 è stata affidata la concessione dei campi da tennis e gli annessi locali al Tennis Club Leonforte con le modalità e i criteri e la durata di cui all'art.11 comma 9 e 11 del predetto regolamento consiliare;

si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L'Ente affida all'associazione la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, della seguente struttura sportiva:

- n 2 campi da tennis e locali annessi di Via L.Sciascia snc

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario; relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, allegato al presente atto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario



ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Art. 2

(Durata della convenzione)

La gestione ha durata novennale a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione

Art. 3

(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)

1. Nell'ambito delle attività oggetto della convenzione si sviluppa una serie d'interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, e la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

2. All'Ente spetta, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione:

le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini di Leonforte e deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie con sede e con tesserati residenti nel Comune di Leonforte (EN):

la programmazione di un'adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

Art. 4

(Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi posti a carico dell'ente conceditore. Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

2. Il soggetto affidatario, nella determinazione delle tariffe, dovrà avere cura di salvaguardare condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e, per alcune categorie di utenti (a titolo indicativo bambini al di sotto di anni 14, anziani, donne, portatori di handicap, scuole), dovrà prevedere tariffe ridotte o particolarmente vantaggiose, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.

3. L'Ente Conceditore potrà utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi comunali di che trattasi - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno otto giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi).

4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Ente Conceditore, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

Art. 5

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
- b) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
- c) apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi;
- d) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- e) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante.
- f) le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali.

2. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento in gestione, e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti, gravano sul concessionario e devono essere intestate al gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto pena l'immediata revoca della concessione. Le spese di voltura saranno a carico del soggetto affidatario.

Art. 6

(Obblighi specifici in capo all'Ente)

1. Costituiscono obblighi in capo all'Ente la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 7

(Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, con massimali pari ad € 1.500.000,00.

4. Art. 8

(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Ente una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00.

2. L'Ente al di fuori dei casi di cui al comma 1° del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

- a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;

c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Definizione dell'inadempimento	Caratteristiche dell'inadempimento
Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.	Il gestore, sebbene formalmente affidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 9

(Verifiche e controlli)

L'Ente si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 10

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia d' impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- b) dal regolamento comunale, richiamato in premessa, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 11

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Enna.

Art. 12

(Spese relative alla convenzione)


1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Dalla residenza municipale, _____

Per l'Ente Concessore

Il Capo Settore

Dot. Nicola Costa



Per il soggetto affidatario

Il Presidente

